

Comunicazione del 22 febbraio 2017 – Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza: precisazioni.

Con riferimento alla comunicazione del 29 marzo 2016, con la quale è stata istituita la nuova rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza ⁽¹⁾, si forniscono in allegato le versioni riviste delle istruzioni per la compilazione e della documentazione tecnico-operativa per la trasmissione dei dati (schemi segnaletici e sistema delle codifiche).

Le modifiche sono volte a chiarire alcuni quesiti interpretativi trasmessi dagli intermediari a seguito delle prime due segnalazioni e a incorporare i chiarimenti già forniti con comunicazioni del 26 maggio e del 18 luglio 2016.

Le modifiche principali riguardano le seguenti variabili segnaletiche:

- Tipologia della procedura di recupero. In presenza di più procedure di recupero nei confronti dello stesso soggetto, viene chiarito che il valore da segnalare va determinato sulla base del criterio di prevalenza dell'ammontare dell'esposizione lorda. Viene altresì inserito il nuovo valore "procedure di recupero stragiudiziali".
- Stato della procedura di recupero. Sono fornite alcune precisazioni volte principalmente ad assicurare coerenza tra le variabili "stato della procedura di recupero" e "tipologia della procedura di recupero".
- Grado di ipoteca o privilegio. Viene chiarito che la variabile "grado di ipoteca" mira ad accertare il privilegio sostanziale sulla garanzia reale e vengono forniti specifici esempi segnaletici.
- Data di perizia. Viene chiarito che per perizia si intende un'asseverazione da parte di un soggetto esterno o interno all'intermediario. È inoltre precisato che in caso di aggiornamento periodico del valore dell'immobile su base statistica in considerazione dell'andamento del mercato di riferimento (es. immobiliare), la data va riferita all'ultima valutazione analitica da parte di un soggetto esterno o interno all'intermediario.
- Tipologia di valutazione. Vengono precisate le modalità di rilevazione di una perizia di tipo immobiliare segnalata all'interno della variabile "modalità di valutazione" come "relazione dell'esperto".
- Modalità di valutazione. Viene precisato che nel caso in cui successivamente alla perizia effettuata in fase di concessione del credito sia stata effettuata una nuova valutazione da parte di un esperto, la modalità di valutazione da indicare è "relazione dell'esperto". Tale valore va mantenuto anche nei casi in cui dopo tale data sia stato effettuato un aggiornamento sulla base di indicizzazioni a parametri di mercato. Pertanto, il valore "indicizzazione/parametri di mercato" va segnalato solo nel caso in cui, rispetto alla perizia iniziale, siano stati effettuati aggiornamenti solo statistici. Per ciò che concerne il *fair value* della garanzia, andrà segnalato l'ultimo valore disponibile, considerando anche l'eventuale rivalutazione statistica.

* * *

Le innovazioni introdotte decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016. Relativamente al nuovo valore "procedure di recupero stragiudiziali" della variabile "tipologia della procedura di recupero", in caso di difficoltà oggettive da parte degli intermediari, nella

¹<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160329/index.html>.

segnalazione riferita a dicembre 2016 le corrispondenti procedure di recupero possono essere segnalate convenzionalmente con il valore residuale “altro”.